



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
63	16/06/2022	17	6

Oggetto:

D.lgs. 152/06 art 208.Ditta B. FOR PET S.R.L. - Modifica sostanziale impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti plastici non pericolosi sito nel comune di Campolattaro, zona industriale alla via Guardiola.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs.vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale “;
- l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- la Ditta B. FOR PET S.r.l. con sede legale in via Ai Vodi n. 9- 38015 Lavis (TN) ed impianto sito in via Guardiola, zona Ind.le, 82020 nel Comune di Campolattaro, censita al catasto al foglio n. 8 – particelle nn.880, 883, 890,919, 1154, 1155, 1228, 1238, 1239, iscritta alla CCIAA di Trento, C.F.02231800224, è autorizzata, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, all’esercizio dell’attività di stoccaggio e recupero di rifiuti plastici non pericolosi rilasciata con D.D. n. 69 del 20.08.2020, modificato successivamente con variante non sostanziale D.D. n.87 del 2.12.2020 e volturato con D.D. n. 12 del 3.02.2021;
- allo stato, la ditta B. FOR PET S.r.l. risulta attualmente autorizzata come da D.D. n. 69 del 20.08.2020, a svolgere le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - Messa in riserva [operazione R13] di rifiuti plastici non pericolosi per un quantitativo massimo annuale di 228.300 t - quantitativo di stoccaggio in ogni momento non superiore a 761 t;
 - Recupero di rifiuti plastici non pericolosi (operazioni R3 di cui all’Allegato C, della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per un quantitativo massimo annuale di 3000 t - quantitativo giornaliero di 9,6 t.
- la ditta interessata, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Queirazza Paola, nata a ***OMISSIS*** ***OMIS con istanza assunta al prot. d’ufficio n. 18719 del 14.01.2022, ha presentato richiesta di modifica sostanziale consistente nell’incremento delle attuali attività di recupero di rifiuti plastici non pericolosi sino ad un quantitativo massimo annuale di 6912 t e giornaliero di 19,2 t, come da tabella **Allegato 1**, lasciando invariato il quantitativo complessivo dei rifiuti in ingresso all’impianto ad oggi disposti in messa in riserva, nonché nella realizzazione di alcune modifiche impiantistiche rispetto a quanto già autorizzato:
 - Realizzazione di un terzo accesso all’impianto sul lato Ovest – adibito all’uscita dei mezzi pesanti con conseguente separazione tra la circolazione dei mezzi pesanti con i mezzi leggeri;
 - Installazione di una filtropressa per la disidratazione dei fanghi, presenti nel comparto di depurazione;
 - Installazione di un secondo generatore di vapore nel vano caldaia necessario per garantire l’incremento di produzione;
 - Realizzazione di un pozzo di emungimento di acqua (acque di processo);
 - Realizzazione di una guardiola in prossimità dell’ingresso dei mezzi pesanti;
- con nota prot. n. 42732 del 26/01/2022, questa UOD ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo;
- con nota prot. n. 42738 del 26/01/2022, è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 18/02/2022;
- con nota prot. n. 1254 del 31/01/2022, acquisita al prot. n. 49988 del 31/01/2022, il Comando Prov.le dei VVFF ha richiesto integrazioni documentali;
- la ditta, con nota acquisita al prot.n. 84757 del 16/02/2022 ha trasmesso le integrazioni richieste, allegando la nota prot.n. 10264 del 15/09/2021 con cui il Comando Prov.le dei VVFF ha espresso parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio a una serie di condizioni ;
- il giorno 18 febbraio 2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, in cui è stata data lettura: **a)** della nota dell’Arpac- Dipartimento Provinciale di Benevento acquisita agli atti d’ufficio prot. n. 89743 del 17.02.2022 con cui la stessa ha espresso parere favorevole per la matrice “ARIA” e chiede integrazioni e chiarimenti per le altre matrici. Inoltre, sono state richieste ulteriori integrazioni da parte del Comando Prov.le dei VVFF, che ha richiesto alla ditta di presentare una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio ai sensi del DPR n. 151/11 unitamente alla SCIA antincendio, nonché da parte della Provincia di Benevento che ha fatto propri i rilievi formulati dall’Arpac;
- a seguito delle integrazioni trasmesse dalla ditta B.FOR PET S.r.l. acquisite al prot. n. 207425 del 19 Aprile 2022, questa UOD ha convocato la Conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 214133 del 21.04.2022, per il 19 maggio 2022. In tale sede, il Comando Prov.le dei VVFF ha confermato il proprio parere definitivo favorevole ed è stata data lettura: **a)** della nota acquisita al prot.n. 119047 del 3.03.2022, con cui l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale comunica di non avere osservazioni e/o pareri da formulare in quanto l’intervento proposto non è soggetto a vincoli e norme di propria competenza, né al proprio parere preventivo, **b)** della nota acquisita al prot.n. 217942 del 26.04.2022 con cui l’Ente Idrico Campano, ai fini dell’espressione del parere di competenza, richiede al Comune di Campolattaro il rilascio del nulla osta di

idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui prodotti dall'azienda, assegnando allo stesso un termine di 30 giorni (26 maggio 2022) dalla ricezione della richiesta. Tenuto conto di quanto dichiarato dall'Autorità di Bacino, del parere favorevole espresso dai VVFF, dell'assenza degli altri Enti invitati in Conferenza nonché del termine previsto per l'invio del nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo (26 maggio 2022), la seduta della C.d.S. viene aggiornata all'8 giugno 2022, evidenziando che la stessa sarà quella conclusiva;

- il giorno 8 giugno 2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria che si è conclusa con determinazione conclusiva favorevole, sulla scorta dei seguenti pareri:
 - 1) Comando Prov.le dei VVFF – Parere favorevole;
 - 2) Ato Rifiuti di Benevento - Parere favorevole espresso con nota prot.n. 830 del 8/06/2022 acquisita al prot.n. 298938 del 8/06/2022;
 - 3) Provincia di Benevento - Parere favorevole espresso nella suddetta seduta;
 - 4) Ente Idrico Campano – Parere favorevole espresso con nota prot.n. 11459 del 7/06/2022 acquisito al prot. n. 297683 del 8/06/2022 con le seguenti prescrizioni:
 - È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità dell'autorizzazione ex art. 208, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali – quantitative alla base del suddetto parere;
 - La ditta è obbligata a effettuare un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzati con una tempistica minima di almeno due all'anno secondo le modalità previste dall'art.29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi e conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e certificazioni attestanti detta attività di autocontrollo;
 - 5) Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici come previsto dall'art. 28 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi.
 - 6) Asl BN 1 e Comune di Campolattaro – assenso acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90;
 - 7) Arpac – Dipartimento Provinciale di Benevento - Parere favorevole espresso con nota prot. 30942/2022 acquisita al prot.n. 268560 del 23/05/2022 con le sottostanti prescrizioni:

A — COMPONENTE RIFIUTI.

Si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni.

1. **È opportuno che la Ditta presenti la planimetria di allocazione dei rifiuti/EoW in formato digitale maggiormente leggibile a tutti gli Enti interessati dal procedimento prima dell'emissione del Decreto finale per garantire una corretta archiviazione dei documenti**
2. Si prende atto che la Ditta a pag. 22 della Relazione Tecnica prevede per i rifiuti in ingresso una tempistica massima di giacenza in impianto pari a 120 giorni e i quantitativi massimi ivi indicati (1790 mc) e per le varie tipologie di Eow a pag. 24 (90 giorni per 990 mc). Inoltre la Ditta dichiara un quantitativo annuale di rifiuti in ingresso pari a 228.300 t/anno (R13), prevedendo 19,2 t/ die di rifiuti trattati (R3) secondo lo schema di pag. 14 della Relazione, (6912 t/anno - 3% circa del totale dei rifiuti).

Per i rifiuti prodotti dalla gestione o manutenzione dell'impianto (n° 9 EER pag. 28) si prende atto del quantitativo massimo in giacenza e della tempistica massima di giacenza indicati nella Relazione integrativa e degli stalli o macroarea in cui saranno allocati.

Rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito dei rifiuti prodotti o per lo stoccaggio di rifiuti, delle materie prime e dei materiali prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei rifiuti/materiali al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania. Si ricorda che gli stalli per MPS/EoW non potranno essere usati per allocarvi rifiuti.
3. Relativamente ai rifiuti in ingresso non oggetto di recupero (R13) e per i quali è previsto che mantengano il proprio codice EER (EER 02 01 04, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39) si prende atto che, vista la sostanziale conformità tra questi rifiuti, gli stalli potranno essere usati in maniera intercambiabile ferma restando la corretta apposizione della segnaletica/etichettatura (EER, quantitativo Stoccato, data di inizio stoccaggio e riferimento al FIR in ingresso) e il rispetto dei limiti massimi di giacenza autorizzati.
4. Si prende atto delle tipologie e dei quantitativi di MPS provenienti da altri impianti che potranno entrare in impianto come riportate nella Relazione integrativa, oltre del quantitativo massimo in giacenza e tempistica massima di giacenza, dei processi di lavorazione/raffinazione previsti, della ubicazione delle Aree stoccaggio relative alle specifiche tipologie di MPS/EoW. Attenersi in ogni caso a tutte le norme tecniche e di tutela dell'ambiente.
5. Preso altresì atto delle caratteristiche tecniche delle MPS che si otterranno dalle lavorazioni dell'impianto e i riferimenti normativi-linee guida a cui saranno conformi, è necessario in generale che la Ditta per le End of Waste faccia rigorosamente riferimento alla tipologia 6.1 di cui al DM 5.2.98 per gli EER 02 01 04, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39.

Con riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida EoW emanate dall'SNPA — revisione 2022 n. 41/2022, si precisa che in riferimento ai singoli processi ed ai prodotti derivanti dai processi End of Waste autorizzati (tipologia 6.1 di cui al DM 5.2.98), la Ditta deve adottare un sistema di gestione e tracciabilità (interno o esterno) che deve riportare tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di

rifiuto, le norme armonizzate relative al materiale riciclato in funzione dello specifico uso che potrà esserne fatto. Questo sistema di gestione deve essere conservato in impianto per eventuali controlli, unitamente alle norme cui si fa riferimento per i prodotti ottenuti.

Ad ogni lotto determinabile come identificato da specifiche norme di settore ove presenti oppure in massimo 500 t o comunque al massimo la produzione di un mese, deve essere associata una dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni che attestino il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

In particolare, vanno indicati almeno:

- a) ragione sociale del produttore;
- b) caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- c) quantificazione del lotto di riferimento;
- d) standard analitici tecnici, prestazionali ed ambientali;
- e) rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici e ambientali.

Il produttore dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, per ciascun lotto la dichiarazione di conformità e un campione utilizzato per la verifica di conformità. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

6. Si chiede di applicare quanto su richiesto anche alle End of waste provenienti da impianti terzi e oggetto di operazioni R presso l'impianto.
7. In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell' Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza, fatte salve specifiche e ulteriori prescrizioni impartite dai soggetti competenti in materia. Nel caso in cui ci siano variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F.. identicamente nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di valutazioni da parte del competente settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'A.C. per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.
8. Preso atto del Piano di dismissione preliminare, salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedurali, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi Vigenti in quella fase con richiesta di nulla- osta o parere all'Autorità competente.
9. Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.
10. Per eventuali EER per scarti/rifiuti rinvenibili tra i rifiuti prodotti e non preventivabili in questa fase prevedere comunque di allocarli nelle aree destinate al deposito, prevedendo per eventuali rifiuti pericolosi un'area posta all'interno del capannone.
11. Per consentire eventuali controlli si prende atto che la Ditta prevede di fornirsi di un sistema di tracciabilità per end of waste prodotte anche nel corso dei passaggi interni (integrativo rispetto al Registro di Carico e Scarico Rifiuti), idoneo a garantirne la tracciabilità fino all'uscita dall'impianto (Dlgs 152/2006 come aggiornato dal D.Lgs 116/2020). Tale sistema dovrà riguardare anche le MPS/EoW provenienti da altri impianti.
12. In generale attenersi a tutte le modalità operative relative alla gestione delle specifiche tipologie di rifiuti previste dalla normativa vigente e dalla DGR n. 8/2019.
I rifiuti ubicati all'esterno dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve) ove tecnicamente possibile, comunque prevedendo in ogni caso adeguati interventi di mitigazione sulle emissioni come prescritti dai soggetti competenti.
Garantire per i cumuli di altezza maggiore di 3 metri al colmo, ma comunque inferiori a 5 metri, la conservazione della verifica di stabilità in impianto per eventuali verifiche da parte degli organismi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come richiesto dalla Regione Campania nella DGR n. 8/19.
13. I rifiuti in ingresso, i rifiuti in uscita destinati a recupero/smaltimento e le End of Waste prodotte dalle fasi di lavorazione deVono essere opportunamente classificati analiticamente e merceologicamente

conformemente al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e alle norme specifiche che dovranno essere conservate in impianto.

14. ARPAC si riserva, di concerto e su indirizzo dell'Autorità Competente/Enti preposti, conformemente a specifiche direttive regionali/nazionali, di prelevare campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali prodotti/EoW con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.
15. Rispettare i limiti massimi relativi ai quantitativi giornalieri e annui di rifiuti trattabili, oltre che la giacenza istantanea massima e la tempistica massima di giacenza in impianto di rifiuti/Eow. Tali limiti sono da intendersi come soglie massime per ogni singolo CER/EoW, essendo necessario comunicare all'A.C. eventuali variazioni nei rifiuti gestiti e/o necessità di aumento di queste soglie.
16. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette alla sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
17. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
18. Prevedere il monitoraggio, con frequenza mensile, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie ottenute e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report redatto dal Responsabile Tecnico, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.

B — COMPONENTE ACQUA.

Si prende atto che la ditta a prodotto le integrazioni ed i chiarimenti richiesti. Alla luce degli elaborati prodotti, nulla osta in merito alla gestione delle acque reflue industriali, di prima e seconda pioggia.

In considerazione della tipologia di trattamento a cui sono assoggettati i rifiuti, ovvero, ai ripetuti lavaggi a cui sono sottoposti, e quindi alla necessità di riutilizzo delle acque ai fini di un contenimento dei consumi, si ritiene accettabile la mancata separazione delle acque di gronda dalle acque di prima pioggia.

Considerando quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti prescrizioni:

19. Se non diversamente concordato con il gestore dell'impianto di depurazione comunale in cui recapitano gli scarichi delle acque di prima pioggia, La ditta dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 3 Allegato V alla parte III del D.lgs. 152/2006, relativamente alla colonna per lo scarico in fognatura.
20. I pozzetti e le caditoie per la raccolta delle acque di prima pioggia dovranno essere mantenuti puliti ed in perfetta efficienza.
21. Eventuali sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere risolti a secco nel minor tempo possibile.
22. Il perimetro dei piazzali deve essere a tenuta, in nessun caso dovranno verificarsi sversamenti di acque potenzialmente contaminate all'esterno del perimetro aziendale ed in particolare nelle aree non impermeabilizzate.
23. I piazzali di transito e stoccaggio dovranno essere mantenuti costantemente impermeabilizzati, in nessun caso devono verificarsi infiltrazioni di acque potenzialmente contaminate nel sottosuolo.
24. La vasca di raccolta delle acque di spegnimento deve essere mantenuta in perfetta efficienza, compreso il sistema di collettamento delle stesse che, deve essere facilmente azionabile in caso di emergenza.
25. Nulla osta all'installazione di una filtropressa del tipo a piastre a servizio dell'impianto di depurazione esistente.
26. Vista la tipologia di rifiuti trattati dall'azienda, la frequenza degli autocontrolli delle acque reflue dovrebbe essere di almeno due all'anno di cui uno da effettuare nel periodo tra luglio e agosto ed uno nel periodo che va da settembre a ottobre

C - COMPONENTE ARIA.

Si conferma il seguente **PARERE FAVOREVOLE** con prescrizioni:

27. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.
28. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
29. Prevedere per l'emissione convogliata E2 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri totali), il rispetto del relativo limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametro	Vaore limite di emissione (mg/Nm3)	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm3/h)
E2	Saldatura di tipo ad arco continuo (Saldatura a elettrodo rivestito)	<i>Polveri totali</i>	50 – 150*	Punto 5, parte II, Allegato I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284-1:2017	1.500
-Impianto di abbattimento previsto: depolveratore a secco a mezzo filtrante * a seconda del flusso di massa, tenendo conto della concentrazione determinata dell'inquinante in mg/Nm3 e della portata autorizzata.						

30. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla portata di progetto autorizzata 1.500 Nm3/h) con un range di tolleranza pari a +- 20%. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della *portata di progetto*, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli *Enti* e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'albo *autorizzatorio*, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.
31. Effettuare il **monitoraggio** delle seguenti *emissioni* diffuse di *polveri totali*:

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Parametro
P1	Sfaldaballe	<i>Polveri totali</i>
P2	Molino Folcieri	
P3	Molino Bulgaro	
P4	Depolverizzatore a ciclone	
P5	Silos di miscelazione	

32. In merito ai **VLE delle emissioni diffuse**, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio.
33. L'impianto di combustione (Punto di emissione **E1a**) di potenza termica nominale pari a 450 kW alimentato a GPL è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera dd), allegato IV, parte I del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. , parte quinta (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non è sottoposto alla presente procedura autorizzatoria.
34. In merito al gruppo elettrogeno (Punto di emissione E3), che come dichiarato dalla ditta ha una potenza termica nominale pari a 25 kW ed è alimentato a gasolio, si precisa che tali tipologie di impianti sono soggetti al titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della parte quinta del D.lgs. 152/06 in quanto, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, così come previsto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 183/2017). Nel caso in questione, tale tipologia di impianto è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera bb), punto 1, parte I, allegato IV, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non è sottoposto alla presente procedura autorizzatoria.
35. Relativamente al **combustibile gasolio**, utilizzato per il gruppo elettrogeno, tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione (*Certificato analitico*) attestante il rispetto di quanto indicato nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, nichel+vanadio, PCB/PCT.
36. Il nuovo impianto di combustione (Punto di emissione E1b) di potenza termica nominale pari a 114 kW alimentato a GPL è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera dd), allegato IV, parte I del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. , parte quinta (Attività

a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non è sottoposto alla presente procedura autorizzatoria.

37. Relativamente al suddetto impianto di abbattimento delle polveri prodotte durante la fase lavorativa di saldatura (Punto di emissione E2) e agli impianti di abbattimento delle polveri di cui sono muniti gli impianti utilizzati nella linea di recupero dei rifiuti plastici, effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione della ditta costruttrice dello stesso.
38. Benché l'impianto di depurazione del tipo biologico a fanghi attivi e la linea trattamento fanghi rientrino tra gli impianti previsti alla lettera p) e p-bis), punto 1, parte I (Impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1), allegato IV (Impianti e attività in deroga), parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., pertanto non sottoposti alla presente procedura autorizzatoria, adottare accorgimenti impiantistici e/o gestionali al fine di contenere le emissioni odorigene che potrebbero svilupparsi, in particolare, dalla fase di disidratazione con filtropressa e stoccaggio dei fanghi.
39. Adottare e tenere sempre aggiornati un **registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo**, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrazione delle caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
40. Al fine di garantire le condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, **posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini**, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D_h) è definito come:
dove: *S* è la sezione di passaggio, *p* il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti - (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici di filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

41. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in

materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:

- l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera,
 - i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
 - la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
- 42.** Apporre su tutti i camini, anche su quelli in deroga, in prossimità del punto di prelievo, **un'etichetta inamovibile** riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
- 43.** Al fine di **favorire la dispersione delle emissioni**, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- 44.** **I metodi di prelievo e analisi delle emissioni**, nonché i esteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice - Gravimetria).
- 45.** Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E2) le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n• 3 campioni consecutivi che sono effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- 46.** Condizioni di normalizzazione dei risultati - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i *valori limite di emissione*, sono determinate alle seguenti condizioni:
- temperatura 273°K;
 - pressione 101,3 kPascal;
 - gas secco.
- 47.** Ogni **modifica al ciclo produttivo**, così come definita dall'an. 269 c. 8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all' Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 48.** Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate (E2) e diffuse nei punti prestabiliti (da P1 a P5), **con frequenza annuale**, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
- 49.** Relativamente alle *Linee Guida Regionali* di cui alla *DGRC n° 223 del 20. 5.2019* contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli *impianti di trattamento rifiuti*, si ribadiscono le seguenti *prescrizioni*:
- effettuare un idoneo stoccaggio di tutti i prodotti utilizzati nel ciclo produttivo rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza,
 - tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
 - le schede di sicurezza (SDS - Safety Data Sheet costituite da 16 punti relativi alle informazioni sulle proprietà fisico- chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente) di tutti i prodotti utilizzati nel ciclo produttivo,

- certificati analitici, quantitativi precisi e co/locazione delle varie tipologie di rifiuti presenti in azienda;
- planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei recettori presenti al contorno;
- prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i recettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno polveri di combustione.

RILEVATO CHE:

- la B.FOR PET S.R.L. ha trasmesso copia del D.D. n. 265 del 09/11/2021 dello Staff Valutazioni Ambientali con cui il progetto de quo è stato escluso dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, con prescrizioni;

TENUTO CONTO:

- della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- che dalla BDNA è risultato, in data 18/05/2022, che, nei confronti del Rappresentante Legale della società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

CONSIDERATO CHE in data 13/06/2022, acquisita al prot.n. 306463 in pari data, la ditta ha trasmesso la planimetria di allocazione dei rifiuti/EOW in formato digitale maggiormente leggibile, come richiesto dall'Arpac con nota prot. 30942/2022 acquisita al prot.n. 268560 del 23/05/2022;

VISTI

- L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- La D.G.R.C. n.223 del 20/05/2019

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria dell'8/06/2022 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

di autorizzare, così come si autorizza ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., quale autorizzazione unica, la modifica sostanziale presentata dalla ditta B. FOR PET Srl, con sede legale in via Ai Vodi n. 9- 38015 Lavis (TN) ed impianto sito in via Guardiola, zona Ind.le, 82020 nel Comune di Campolattaro, avente ad oggetto l'incremento delle attuali attività di recupero di rifiuti plastici non pericolosi sino ad un quantitativo massimo annuale di 6912 t e giornaliero di 19,2 t, come da tabella **Allegato 1**, nonché la realizzazione delle seguenti modifiche impiantistiche:

- 1) realizzazione di un terzo accesso all'impianto sul lato Ovest – adibito all'uscita dei mezzi pesanti con conseguente separazione tra la circolazione dei mezzi pesanti con i mezzi leggeri;
- 2) installazione di una filtropressa per la disidratazione dei fanghi, presenti nel comparto di depurazione;
- 3) installazione di un secondo generatore di vapore nel vano caldaia necessario per garantire l'incremento di produzione;
- 4) realizzazione di un pozzo di emungimento di acqua (acque di processo);
- 5) realizzazione di una guardiola in prossimità dell'ingresso dei mezzi pesanti;

STABILIRE CHE:

- la modifica sostanziale di che trattasi è approvata secondo il progetto costituito dalle seguenti tabelle ed elaborati grafici allegati:
 - Allegato1 – Elenco riepilogativo codici EERR
 - Allegato 2 - Planimetria Generale con indicazione delle attività;
 - Allegato 3 - Planimetria Generale con indicazione dei settori di lavorazione;

con le seguenti prescrizioni:

Gestione Rifiuti

- a) Rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito dei rifiuti prodotti o per lo stoccaggio di rifiuti, delle materie prime e dei materiali prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei rifiuti/materiali al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania. Gli stalli per MPS/EoW non potranno essere usati per allocarvi rifiuti.
- b) In caso di variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F.. Identicamente nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di valutazioni da parte del competente

settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'A.C. per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.

- c) Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.
- d) Allocare nelle aree destinate al deposito, gli eventuali EER per scarti/rifiuti rinvenibili tra i rifiuti prodotti e non preventivabili in questa fase, prevedendo per eventuali rifiuti pericolosi un'area posta all'interno del capannone.
- e) Attenersi a tutte le modalità operative relative alla gestione delle specifiche tipologie di rifiuti previste dalla normativa vigente e dalla DGR n. 8/2019.
I rifiuti ubicati all'esterno dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve) ove tecnicamente possibile, comunque prevedendo in ogni caso adeguati interventi di mitigazione sulle emissioni come prescritti dai soggetti competenti.
Garantire per i cumuli di altezza maggiore di 3 metri al colmo, ma comunque inferiori a 5 metri, la conservazione della verifica di stabilità in impianto per eventuali verifiche da parte degli organismi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come richiesto dalla Regione Campania nella DGR n. 8/19.
- f) I rifiuti in ingresso, i rifiuti in uscita destinati a recupero/smaltimento e le End of Waste prodotte dalle fasi di lavorazione devono essere opportunamente classificati analiticamente e merceologicamente conformemente al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e alle norme specifiche che dovranno essere conservate in impianto.
- g) Rispettare i limiti massimi relativi ai quantitativi giornalieri e annui di rifiuti trattabili, oltre che la giacenza istantanea massima e la tempistica massima di giacenza in impianto di rifiuti/Eow. Tali limiti sono da intendersi come soglie massime per ogni singolo CER/EoW, essendo necessario comunicare all'A.C. eventuali variazioni nei rifiuti gestiti e/o necessità di aumento di queste soglie.
- h) Effettuare la rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette alla sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
- i) Effettuare la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
- j) Effettuare il monitoraggio, con frequenza mensile, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie ottenute e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report redatto dal Responsabile Tecnico, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.

End of Waste

- a) La ditta farà rigorosamente riferimento alla tipologia 6.1 di cui al DM 5.2.98 per gli EER 02 01 04, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39.
- b) Con riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida EoW emanate dall'SNPA - revisione 2022 n. 41/2022, si precisa che in riferimento ai singoli processi ed ai prodotti derivanti dai processi End of Waste autorizzati (tipologia 6.1 di cui al DM 5.2.98), la Ditta deve adottare un sistema di gestione e tracciabilità (interno o esterno) che deve riportare tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, le norme armonizzate relative al materiale riciclato in funzione dello specifico uso che potrà esserne fatto. Questo sistema di gestione deve essere conservato in impianto per eventuali controlli, unitamente alle norme cui si fa riferimento per i prodotti ottenuti.
- c) Ad ogni lotto determinabile come identificato da specifiche norme di settore ove presenti oppure in massimo 500 t o comunque al massimo la produzione di un mese, deve essere associata una dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni che attestino il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

In particolare, vanno indicati almeno:

- ragione sociale del produttore;
- caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- quantificazione del lotto di riferimento;
- standard analitici tecnici, prestazionali ed ambientali;
- rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici e ambientali.

Il produttore dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, per ciascun lotto la dichiarazione di conformità e un campione utilizzato per la verifica di conformità. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

- d) Si chiede di applicare quanto su richiesto anche alle end of waste provenienti da impianti terzi e oggetto di operazioni R presso l'impianto.

Emissioni in atmosfera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

Emissioni diffuse

Punto P1 - Sfaldaballe con emissione di polveri totali

Punto P2 - Molino Folcieri con emissione di polveri totali

Punto P3 - Molino Bulgaro con emissione di polveri totali

Punto P4 - Depolverizzatore a ciclone con emissione di polveri totali

Punto P5 - Silos di miscelazione con emissione di polveri totali

Emissioni convogliate

Punto E2 - Saldatura di tipo ad arco continuo con emissione di polveri totali

con le seguenti prescrizioni:

- Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.
- Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
- Effettuare per l'emissione convogliata E2 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri totali), il rispetto del relativo limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametro	Vaore limite di emissione (mg/Nm3)	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm3/h)
E2	Saldatura di tipo ad arco continuo (Saldatura a elettrodo rivestito)	<i>Polveri totali</i>	50 – 150*	Punto 5, parte II, Allegato I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284-1:2017	1.500
-Impianto di abbattimento previsto: depolveratore a secco a mezzo filtrante * a seconda del flusso di massa, tenendo conto della concentrazione determinata dell'inquinante in mg/Nm3 e della portata autorizzata.						

- d) La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla portata di progetto autorizzata 1.500 Nm3/h) con un range di tolleranza pari a +- 20%. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della *portata di progetto*, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli *Enti* e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'albo *autorizzatorio*, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

- e) Effettuare il **monitoraggio** delle seguenti *emissioni* diffuse di *polveri totali*:

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Parametro
P1	Sfaldaballe	<i>Polveri totali</i>
P2	Molino Folcieri	
P3	Molino Bulgaro	
P4	Depolverizzatore a ciclone	
P5	Silos di miscelazione	

- f) In merito ai **VLE delle emissioni diffuse**, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro.

- g) Relativamente all'impianto di abbattimento delle polveri prodotte durante la fase lavorativa di saldatura (Punto di emissione E2) e agli impianti di abbattimento delle polveri di cui sono muniti gli impianti utilizzati nella linea di recupero dei rifiuti plastici, effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione della ditta costruttrice dello stesso.
- h) Adottare e tenere sempre aggiornati un **registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo**, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrazione delle caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
- i) Al fine di garantire le condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, **posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini**, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D_h) è definito come:
dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti - (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici di filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

- j) Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:
- l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera,
 - i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a

- disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
- la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
- k) Apporre su tutti i camini, anche su quelli in deroga, in prossimità del punto di prelievo, **un'etichetta inamovibile** riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
- l) Al fine di **favorire la dispersione delle emissioni**, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- m) **I metodi di prelievo e analisi delle emissioni**, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice - Gravimetria).
- n) Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E2) le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- o) Condizioni di normalizzazione dei risultati - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i *valori limite di emissione*, sono determinate alle seguenti condizioni:
- temperatura 273°K;
 - pressione 101,3 kPascal;
 - gas secco.
- p) Ogni **modifica al ciclo produttivo**, così come definita dall'an. 269 c. 8 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all' Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- q) Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate (E2) e diffuse nei punti prestabiliti (da P1 a P5), **con frequenza annuale**, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le *relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa*.
- r) Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 5 del D. Lgs 152/06 in particolare:
- comunicare almeno 15 giorni prima la data di inizio dell'attività;
 - effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione provinciale di Benevento, al Comune di Campolattaro (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;
- s) demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- t) precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
- u) stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- v) contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;

- w) gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;
- x) adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- y) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. lgs 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

SI PRENDE ATTO della presenza dei seguenti impianti non sottoposti alla presente procedura autorizzatoria:

1. impianto di combustione (Punto di emissione **E1a**) di potenza termica nominale pari a 450 kW alimentato a GPL, compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera dd), allegato IV, parte I del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. , parte quinta (Attività a inquinamento scarsamente rilevante);
2. gruppo elettrogeno (Punto di emissione **E3**) di potenza termica nominale pari a 25 kW e alimentato a gasolio, compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera bb), punto 1, parte I, allegato IV, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) evidenziando che:
 - relativamente al combustibile gasolio, utilizzato per il gruppo elettrogeno, tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione (Certificato analitico) attestante il rispetto di quanto indicato nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, nichel+vanadio, PCB/PCT;
3. nuovo impianto di combustione (Punto di emissione **E1b**) di potenza termica nominale pari a 114 kW alimentato a GPL, compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), lettera dd), allegato IV, parte I del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. , parte quinta (Attività a inquinamento scarsamente rilevante);
4. impianto di depurazione del tipo biologico a fanghi attivi e linea trattamento fanghi compresi tra gli impianti previsti alla lettera p) e p-bis), punto 1, parte I (Impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1), allegato IV (Impianti e attività in deroga), parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. , evidenziando che:
 - la ditta è tenuta ad adottare accorgimenti impiantistici e/o gestionali al fine di contenere le emissioni odorigene che potrebbero svilupparsi, in particolare, dalla fase di disidratazione con filtropressa e stoccaggio dei fanghi.

Adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20. 5.2019

di approvare il progetto trasmesso con le seguenti prescrizioni:

- a) effettuare un idoneo stoccaggio di tutti i prodotti utilizzati nel ciclo produttivo rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza,
- b) tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
 - o le schede di sicurezza (SDS - Safety Data Sheet costituite da 16 punti relativi alle informazioni sulle proprietà fisico- chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente) di tutti i prodotti utilizzati nel ciclo produttivo,
 - o certificati analitici, quantitativi precisi e co/locazione delle varie tipologie di rifiuti presenti in azienda;
 - o planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei recettori presenti al contorno;
- c) prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i recettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno polveri di combustione.

Scarichi

di autorizzare lo scarico in pubblica fognatura mista, come da parere favorevole dell'Ente Idrico Campano, prot.n. 11459 del 7/06/2022 acquisito al prot. n. 297683 del 8/06/2022;

con le seguenti prescrizioni:

- a) Se non diversamente concordato con il gestore dell'impianto di depurazione comunale in cui recapitano gli scarichi delle acque di prima pioggia, La ditta dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 3 Allegato V alla parte III del D.lgs. 152/2006, relativamente alla colonna per lo scarico in fognatura.
- b) I pozzetti e le caditoie per la raccolta delle acque di prima pioggia dovranno essere mantenuti puliti ed in perfetta efficienza.
- c) Eventuali sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere risolti a secco nel minor tempo possibile.

- d) Il perimetro dei piazzali deve essere a tenuta, in nessun caso dovranno verificarsi sversamenti di acque potenzialmente contaminate all'esterno del perimetro aziendale ed in particolare nelle aree non impermeabilizzate.
- e) I piazzali di transito e stoccaggio dovranno essere mantenuti costantemente impermeabilizzati, in nessun caso devono verificarsi infiltrazioni di acque potenzialmente contaminate nel sottosuolo.
- f) La vasca di raccolta delle acque di spegnimento deve essere mantenuta in perfetta efficienza, compreso il sistema di collettamento delle stesse che, deve essere facilmente azionabile in caso di emergenza.
- g) Nulla osta all'installazione di una filtropressa del tipo a piastre a servizio dell'impianto di depurazione esistente.
- h) Vista la tipologia di rifiuti trattati dall'azienda, la frequenza degli autocontrolli delle acque reflue dovrebbe essere di almeno due all'anno di cui uno da effettuare nel periodo tra luglio e agosto ed uno nel periodo che va da settembre a ottobre.

SI PRENDE, ALTRESÌ, ATTO:

1. del Piano di dismissione preliminare, evidenziando che la ditta, in caso di cessazione definitiva dell'attività, deve presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi Vigenti in quella fase con richiesta di nulla- osta o parere all'Autorità competente.

STABILIRE CHE:

- la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
- è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- i lavori dovranno iniziare entro 1(un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro (3), previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al Comune di Campolattaro (BN);
- la ditta B.FOR PET Srl, al termine dei lavori, o anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, provvederà a dare comunicazione alla Unità Operativa Dirigenziale - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento - trasmettendo apposita perizia giurata di tecnico abilitato attestante la ultimazione dei lavori e la assoluta conformità con il progetto approvato sia dal punto di vista strutturale che impiantistico;
- questa UOD, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività oggetto di modifica;
- prima dell'avvio dell'attività suddetta, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta, così come previsto dal punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;
- ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;

PRECISARE CHE

l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;

CONFERMARE quanto previsto nei D.D. n. 69 del 20.08.2020, D.D. n.87 del 2.12.2020 e D.D. n. 12 del 3.02.2021, non in contrasto con il presente atto;

FAR PRESENTE CHE avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

NOTIFICARE il presente decreto alla ditta B.FOR PET s.r.l.;

TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di Campolattaro (BN); all'ASL Bn1; all' ATO Rifiuti di Benevento, all'Ente Idrico Campano- Distretto Calore Irpino; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento.

Avv. Anna Martinoli

